

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1170)

DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1980 (V. Stampato
n. 1546)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 novembre 1980*

**Rinnovo ed aumento del contributo a favore
della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 350 milioni per il biennio 1980-81.

Art. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della Società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 100 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.